

Newsletter n. 25 del 5 Agosto 2017

1. LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - Approvata definitivamente per la prima volta in Italia dopo 894 giorni di iter parlamentare

Il 2 agosto 2017 è stata approvata per la prima volta in Italia la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.

Dopo un iter travagliato di oltre due anni e mezzo e quattro letture, l'Aula del Senato, con 146 sì, 113 no e nessun astenuto, ha approvato definitivamente il disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza (S. 2085-B), nel testo identico a quello approvato dalla Camera (C. 3012-C).

Ricordiamo che il primo disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato presentato dal Consiglio dei Ministri del **20 febbraio 2015**, rispettando un obbligo introdotto nel 2009, con la legge 23 luglio 2009, n. 99 (c.d. “*Legge sviluppo*”) e fino ad allora disatteso.

La norma è stata poi trasmessa alla Camera dei Deputati in data **3 aprile 2015**, approvata in prima lettura, con significative modificazioni, dalla Camera il **7 ottobre 2015**.

In data 3 maggio 2017 il Governo ha presentato un maxi emendamento che è stato poi approvato dall'assemblea del Senato, con voto di fiducia, in data **3 maggio 2017**.

Dopo un ulteriore passaggio alla Camera dei Deputati, è stata approvata definitivamente dal Senato della Repubblica in data **2 agosto 2017**. In totale sono stati necessari 894 giorni di iter normativo.

Fu, come si diceva sopra, la legge sviluppo, varata nel 2009, a prevedere l'obbligo per il Governo di presentare ogni anno alle Camere un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, con le specifiche finalità di porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi, **sulla base delle specifiche indicazioni dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato**.

Con questo provvedimento viene data attuazione, almeno parziale, alla **Segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 2 luglio 2014** che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli **ambiti di mercato** ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati.

Il provvedimento interviene, infatti, in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure in tema di **assicurazioni**, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i **fondi pensione**; le **comunicazioni**; i **servizi postali**; **l'energia e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione**; le **banche**; le **professioni**; la **distribuzione farmaceutica**.

Significative sono le novità introdotte, con l'obiettivo di recare disposizioni finalizzate “a **rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati**, a **promuovere lo sviluppo della concorrenza** e a **garantire la tutela dei consumatori**, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza”.

LINK:

[Per scaricare il testo del disegno di legge S. 2085-B approvato definitivamente dal Senato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle segnalazioni dell'Antitrust inviate al Parlamento e al Governo clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento clicca qui.](#)

2. SPLIT PAYMENT - Pubblicato il D.M. 13 luglio 2017 - Cambia il criterio di individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie - Aggiornati gli elenchi dei soggetti obbligati - Successiva rettifica degli elenchi definitivi

1) Lo **Split payment** si applicherà a tutte le pubbliche amministrazioni «**destinatari delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria** di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Lo stabilisce il **decreto del Ministro dell'Economia del 13 luglio 2017**, recante "*Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017.

Il nuovo provvedimento, che apporta modifiche al decreto del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, attua la riforma recata dalla manovra correttiva (D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017) ed estende, con effetto **dal 1° luglio scorso**, il meccanismo di scissione dei pagamenti ai professionisti e alle Pubbliche Amministrazioni sino ad allora escluse. In particolare, le nuove disposizioni, intervengono per **sostituire il criterio di individuazione delle pubbliche amministrazioni destinatarie** dello *Split payment*: a tal fine non si guarda più, come stabilito precedentemente, all'elenco delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato, pubblicato dall'ISTAT, bensì il meccanismo di scissione **si applica a tutte le amministrazioni con le quali vige l'obbligo della fatturazione elettronica**.

La novità è efficace a decorrere dalle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata **a partire dal 25 luglio 2017**, giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto in commento.

Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno già applicato la nuova disciplina alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° al 24 luglio 2017, data di pubblicazione del decreto.

Per l'individuazione precisa delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie bisogna far riferimento all'elenco pubblicato all'interno del sito dell'**Indice delle Pubbliche Amministrazioni**, con esclusione dei soggetti che sono classificati all'interno della categoria "*Gestori di pubblici servizi*".

In relazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, la Manovra correttiva 2017 ha esteso lo *Split payment* anche alle operazioni effettuate nei confronti di:

- società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate da regioni, province, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;
- società controllate dalle società precedenti;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, lo *Split payment* trova applicazione anche per i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha **pubblicato gli elenchi definitivi per il 2017** delle società nei cui confronti trova applicazione il meccanismo dello *Split payment*.

2) Con **comunicazione del 4 agosto 2017** il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto di aver **rettificato il contenuto di alcuni degli elenchi** delle società nei cui confronti trova applicazione il meccanismo dello *Split payment*. Si tratta, nello specifico degli elenchi relativi:

- *alle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;*
- *alle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime.*

Le modifiche si sono rese necessarie a fronte di alcune segnalazioni che sono state effettuate successivamente alla pubblicazione degli elenchi avvenuta in data 26 luglio 2017.

Oltre a detti elenchi rettificati, il Dipartimento delle Finanze ha riconfermato invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017 relativi:

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito del Dipartimento delle Finanze e scaricare gli elenchi definitivi aggiornati clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni qui.](#)

3. REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO - Operativo dal 12 agosto 2017

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, il **Decreto 31 maggio 2017, n. 115**, recante "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*".

Con la realizzazione del **Registro Nazionale degli Aiuti** trova piena attuazione l'art. 52 della legge n. 234 del 24 dicembre 2012 (recante "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*" – Legge europea 2014), come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della legge n. 115/2015, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Registro rappresenta un'importante azione di sistema finalizzata, prima di tutto, a dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per **verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria**, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti *de minimis*, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti di **effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione**, attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.

Ad alimentare la nuova banca dati saranno sia i soggetti pubblici sia quelli privati che concedono o gestiscono le agevolazioni.

Nel Registro dovranno essere indicate le **informazioni su tutti gli aiuti riconosciuti dalla UE**, compresi quelli che possono essere attivati senza l'obbligo di notifica alla Commissione europea. Si tratta in sostanza di tutti gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli erogati per calamità naturali, nonché le agevolazioni destinate a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita è anormalmente basso (si pensi agli aiuti per il Mezzogiorno), oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. O ancora gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, nonché gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.

Non Solo. Nel nuovo Registro dovranno essere riportati anche gli aiuti cosiddetti "*de minimis*", ovvero le **agevolazioni concesse a piccole o piccolissime imprese**, così come quelli concessi a titolo di compensazione. Una sezione ad hoc del nuovo Registro sarà dedicata all'elenco dei "cattivi": si tratta dei soggetti che sono tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili e dei quali la Commissione europea ha già ordinato il recupero.

Il Registro è **interconnesso anche con il Registro delle imprese**, per l'acquisizione di informazioni relative ai soggetti beneficiari degli aiuti, e con il Sistema CUP della Presidenza del Consiglio dei ministri, per consentire, attraverso il Registro, la richiesta e il rilascio del codice unico di progetto.

Il Registro Nazionale degli Aiuti, oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, conterrà anche l'**elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea**.

Dall'entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

Con **decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 28 luglio 2017** sono stati definiti:

- i tracciati per la trasmissione delle informazioni al Registro;
- le modalità tecniche per l'interoperabilità del Registro con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese;
- le modalità di accreditamento al Registro nazionale aiuti delle Autorità responsabili e dei Soggetti concedenti;
- il centro unico di responsabilità per le funzionalità del Registro nazionale aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il nuovo Registro è operativo dal 12 agosto 2017 sul sito www.rna.gov.it.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 115/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 28 luglio 2017 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

4. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Pubblicato il decreto che riordina la normativa in materia

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, si compone di 104 articoli suddivisi in dodici Titoli e mira a riordinare tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Nell'opera di razionalizzazione vengono anzitutto **definiti gli enti del Terzo settore**, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non, fondazione ed altri enti di carattere provato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (art. 4).

Sono altresì puntualmente individuate le **attività di interesse generale** esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale (artt. 5 e 6).

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizione in materia, tra l'altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore saranno chiamati a **pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale**, redatto secondo apposite linee guida, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati (art. 14).

Quanto ai **lavoratori degli enti del Terzo settore**, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti (art. 16). Viene inoltre **semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica** (art. 22) e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "**Registro unico nazionale del Terzo settore**", al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati (artt. 45 – 54), e il "**Consiglio nazionale del terzo settore**", organo consultivo e rappresentativo degli enti (artt. 58 - 60).

Con riferimento alle **misure di promozione e sostegno del Terzo settore**, il Codice prevede, tra l'altro:

- la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l'**introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio**, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d'impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali (art. 86);
- l'istituzione del **social bonus**, ossia un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti per essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale (art. 81);
- una serie di **agevolazioni in materia di imposte indirette** (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali (art. 82);
- la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le **erogazioni liberali** in denaro o in natura a favore degli enti (art. 83);
- specifiche disposizioni in ordine al **regime fiscale** delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale (artt. 84 e 85);
- la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i "**titoli di solidarietà**", finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell'apposito registro (art. 77);
- un regime fiscale agevolato per le attività di **social lending** svolta dai gestori dei portali on line (art. 78);

- misure per favorire l'assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali (art. 71);

- la disciplina dello **specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale** promossi dagli enti del Terzo settore (art. 72).

Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio (artt. 92 - 95).

Abrogate le leggi n. 266 del 11 agosto 1991 (*Legge quadro sul volontariato*) e **n. 383 del 7 dicembre 2000** (*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*).

Abrogati il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177, recante "*Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale*" e il **decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997**, recante "*Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni*" (art. 102).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dal sito del Ministero del Lavoro e per scaricare le slide di riepilogo su Codice del Terzo settore, impresa sociale e cinque per mille clicca qui.](#)

4.1. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Gli enti del Terzo settore (ETS)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

La locuzione "**Terzo settore**" identifica quegli enti che operano e si collocano in determinati settori, ma **non riconducibili né allo Stato** (primo settore), **né al Mercato** (secondo settore)..

Pur trattandosi di una realtà sociale, economica e culturale in continua evoluzione, il "Terzo settore" ha trovato nella **Legge 106 del 6 giugno 2016** ("*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*") una sua definizione giuridica.

All'art. 1, comma 1, secondo periodo, si legge: "**Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi**".

1) Il nuovo Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, all'articolo 4, stabilisce che **sono enti del Terzo settore:**

- le organizzazioni di volontariato,
- le associazioni di promozione sociale,
- **gli enti filantropici**,
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
- **le reti associative**,
- le società di mutuo soccorso,
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società

costituiti per il **perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** mediante lo svolgimento di una o più **attività di interesse generale** in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed **iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore**.

Da notare l'introduzione di due nuove categorie: gli **enti filantropici** (organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono una attività prettamente erogativa; artt. 37 - 39) e le **reti associative** (art. 41).

2) Secondo quanto disposto all'art. 1, comma 1, terzo periodo, della L. n. 106/2016, "Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi".

Secondo quanto disposto all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, **non sono enti del Terzo settore:**

- le amministrazioni pubbliche,
- le formazioni e le associazioni politiche,
- i sindacati,

- le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
- le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

Secondo quanto disposto all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile.

3) Il "Terzo settore" si compone di oggetti organizzativi di natura privata che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo e realizzando attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Pertanto i **criteri cui ottemperare affinché un ente possa essere annoverato nel terzo settore** sono:

- avere natura giuridica privata,
- assenza di scopo di lucro,
- disporre di statuto o atto costitutivo,
- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- attuazione del principio di sussidiarietà,
- promozione e realizzazione di attività di interesse generale,
- ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.2. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Elenco delle attività di interesse generale e attività diverse

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 5, che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, "**esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**". Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le 26 attività elencate all'articolo 5, che vanno dagli interventi e servizi sociali alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Innovando rispetto alla disciplina vigente, viene prevista la **possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale** con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta dei Ministri del Lavoro e dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il successivo articolo 6 consente, agli enti del Terzo settore, l'**esercizio di attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, anche tenendo conto dell'insieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale.

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (di cui all'art. 97), dovrà individuare i criteri e i limiti entro i quali sarà consentito l'esercizio di attività diverse.

L'organo di amministrazione dovrà documentare il carattere secondario e strumentale dell'attività nella relazione al bilancio o nella relazione di missione (art. 13, comma 6).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.3. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Patrimonio e raccolta fondi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

All'articolo 7, comma 1, per la prima volta viene data una **definizione di raccolta fondi**: "*Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*".

Nel successivo comma 2 si stabilisce che gli enti del Terzo settore, diverse dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, possono realizzare attività di **raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa**, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, "*nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore*".

Il successivo articolo 8, dedicato alla "**Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**", stabilisce che il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, **dovrà essere utilizzato** "*per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*".

E' vietata la **distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione**, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'articolo 10 permette, agli **enti del Terzo settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle imprese**, di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.4. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale (RUN) e nel Registro imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 20187, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 11, che gli enti del Terzo settore dovranno iscriversi:

- a) nel **Registro Unico Nazionale (RUN)** del Terzo settore e
- b) nel **Registro delle imprese**, nel caso di esercizio esclusivo o principale in forma di impresa commerciale.

Gli estremi dell'iscrizione nel RUN dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per le **imprese sociali**, l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il RUN, secondo quanto stabilito all'art. 45, è **istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e verrà operativamente **gestito su base territoriale e con modalità informatiche** in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, dovrà individuare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente, che assumerà la denominazione di «**Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore**». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «**Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore**».

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà individuare, nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente, la propria struttura competente che sarà indicata come «**Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore**».

Il registro è pubblico ed sarà reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (art. 45, comma 2).

Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti **sette sezioni**:

- a) *Organizzazioni di volontariato;*
- b) *Associazioni di promozione sociale;*
- c) *Enti filantropici;*
- d) *Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;*
- e) *Reti associative;*
- f) *Società di mutuo soccorso;*
- g) *Altri enti del Terzo settore.*

Ad eccezione delle reti associative, **nessun ente potrà essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.**

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali potrà, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti (art. 46).

All'articolo 47 vengono indicate le **modalità di presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.**

Avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

All'articolo 48 vengono indicate le informazioni che vanno riportate nel RUN.

Il RUN è soggetto a **revisione triennale** (art. 51).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrà definire, con proprio decreto, la **procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso (art. 53, comma 1).

Le Regioni e le province autonome, a loro volta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovranno **disciplinare i procedimenti** per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore ed, entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica, dovranno rendere operativo il Registro (art. 53, comma 2).

Secondo quanto stabilito all'art. 101, comma 2, **fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore**, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Nel successivo comma 3 si stabilisce che il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.5. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Acquisto della personalità giuridica

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 22, comma 1, che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, **in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361** (secondo il quale le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture), **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.**

Il notaio che ha ricevuto l'**atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore**, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve **depositarlo**, con i relativi allegati, **entro venti giorni** presso il competente ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel Registro stesso (art. 22, comma 2).

Per il conseguimento della personalità giuridica è richiesto un patrimonio minimo costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a **15.000 euro** per le associazioni e a **30.000 euro** per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 22, comma 4).

Nel caso il patrimonio minimo diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione **deliberare la**

ricostituzione del patrimonio minimo oppure **la trasformazione**, la **prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta**, **la fusione** o lo **scioglimento dell'ente** (art. 22, comma 5).
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 22, comma 6).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.6. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Bilancio di esercizio e bilancio sociale - Obblighi pubblicitari

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 13, che gli enti del Terzo settore devono **redigere il bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro** potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

In entrambi i casi, Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica che sarà definita con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Gli enti del Terzo settore **che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.

Gli **enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle imprese** devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 13, comma 7).

Nel successivo articolo 14, viene previsto che gli enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

2. Gli enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui** devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati (art. 14, comma 2).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.7. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Scritture contabili

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 13, comma 4, che gli enti del Terzo settore - che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale - **devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile** (libro giornale e libro degli inventari).

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività devono, inoltre, tenere un apposito **registro dove iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale** (art. 17, comma 1).

Oltre le scritture indicate sopra, gli enti del Terzo settore devono tenere:

a) il **libro degli associati o aderenti**;

b) il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali**.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione, mentre i libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Norme per la tenuta e la conservazione delle scritture contabili degli Enti del Terzo settore sono state dettate all'art. 87.

Nulla viene detto in merito alla bollatura o numerazione, ma si presume che anche in questo caso valgano le norme generali applicate alle scritture contabili e ai libri sociali tenuti da altri soggetti economici.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.8. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e tasse sulle concessioni governative

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 82, comma 3, che agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, **le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa** (pari a 200 euro). Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente **sono esenti dall'imposta di registro** se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

Nel successivo comma 4, si stabilisce che le imposte di registro, ipotecaria e catastale **si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento** a favore di tutti gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, incluse le imprese sociali, "*a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso*".

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, "*è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonchè la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata*".

Per quanto riguarda l'**imposta di bollo**, al comma 5, dello stesso articolo 82, si stabilisce che "*Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono esenti dall'imposta di bollo*".

Esenzione peraltro già prevista dall'art. 27-bis della Tabella - Allegato B al D.P.R. n. 642 del 1972, aggiunto dall'art. 178 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Per quanto riguarda le **tasse sulle concessioni governative**, al comma 10 dello stesso articolo, si stabilisce che gli atti e i provvedimenti relativi agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società sono **esenti dalle tasse sulle concessioni governative** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Va sottolineato che le disposizioni del presente articolo, come del resto espressamente stabilito dal comma 1, "*si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 4 e 6*".

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4.9. D.LGS. n. 117/2017 - CODICE DEL TERZO SETTORE - Modifiche al Codice civile - Trasformazioni, fusioni e scissioni

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 (Supplemento Ordinario n. 43), il **Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117**, recante "**Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106**".

Decisamente interessante ed opportuna è l'introduzione nel Codice Civile di un articolo (il 42-bis) dedicato alla disciplina delle **trasformazioni, fusioni e scissioni degli enti del titolo II del libro I del Codice Civile** stesso, in attuazione di specifica indicazione contenuta all'art. 3 della legge delega n. 106/2016. La lett. e) del comma 1, dell'art. 3 prevede, in particolare, di "*disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6*".

In attuazione di quanto sopra, il nuovo Codice, **in vigore dal 3 agosto 2017**, prevede, all'articolo 98, l'inserimento, al Libro I, Titolo II (*Delle persone giuridiche*), Capo III (*Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*), del nuovo **art. 42-bis, rubricato "Trasformazione, fusione e scissione"**, nel quale si stabilisce quanto segue:

1. Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo **possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni**.

2. La **trasformazione** produce gli effetti di cui all'articolo 2498 Codice civile.

3. Nell'ipotesi di trasformazione, l'organo di amministrazione deve predisporre due relazioni:

- una **relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente** in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché

- una **relazione che ricalcherà le caratteristiche delle relazioni per la trasformazione di società di capitali in società di persone**, delineate dall'articolo 2500-sexies del Codice civile.

Pertanto la seconda relazione illustrerà le motivazioni e gli effetti della trasformazione e una copia di essa resterà depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione.

4. Nella misura in cui risultino compatibili, si applichino alla trasformazione anche i seguenti articoli del Codice civile: 2499, sui limiti alla trasformazione; 2500, su contenuto, pubblicità ed efficacia della trasformazione; 2500-bis, sulla validità dell'atto dopo la pubblicità della trasformazione e sul diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione; 2500-ter, limitatamente però al secondo comma di esso, che riguarda il capitale della società e la determinazione dei

valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo; 2500-quinquies, che concerne la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali preesistenti; 2500-nonies, sull'eventuale opposizione da parte dei creditori.

5. Alle **fusioni** e alle **scissioni** si applicano, rispettivamente, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II dalla sezione II (*Della fusione delle società*, articoli da 2501 a 2505-quater) e dalla sezione III (*Della scissione delle società*, articoli da 2506 a 2506-quater) del Capo X, Titolo V, Libro V del Codice civile.

6. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il Libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese dovranno essere iscritti, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Si tratta di: progetti di fusione (articolo 2501-ter); deliberazioni e decisioni di fusione (articolo 2502-bis); atti di fusione (articolo 2504); progetti di scissione (articolo 2506-bis).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. IMPRESE SOCIALI COOPERATIVE SOCIALI E ONLUS - Previste agevolazioni per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale - Stanziare risorse per 200 milioni di euro - Al via dal 7 novembre prossimo

Alle **imprese sociali**, alle **cooperative sociali o aventi qualifica di ONLUS** possono essere concessi, a fronte di programmi d'investimento coerenti con le rispettive finalità istituzionali, **finanziamenti agevolati**, associati obbligatoriamente a finanziamenti bancari ordinari, e, in alcuni casi, contributi non rimborsabili. Le domande potranno essere presentate, previo ottenimento da una delle banche finanziatrici convenzionate della delibera di finanziamento, **a partire dal 7 novembre prossimo**.

Con il **decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017** sono stati, infatti, individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite, fra l'altro, indicazioni utili per la migliore attuazione della misura a sostegno dell'economia sociale.

In data **28 luglio 2017** è stata inoltre sottoscritta la **Convenzione fra il Ministero, l'ABI e CDP** che, oltre a specificare aspetti puntuali della disciplina del finanziamento bancario e del connesso finanziamento agevolato, detta le regole affinché possano aderire alla stessa Convenzione le banche che intendono assumere il ruolo di "banche finanziatrici", fra le quali le imprese sceglieranno la banca cui in primis dovranno rivolgersi per ottenere, previa valutazione del merito di credito, la delibera di finanziamento con l'evidenziazione dei positivi impatti socio ambientali del programma, da allegare alla domanda di agevolazione.

Con i due atti posti in essere il 26 e il 28 luglio 2017 si è chiuso il complesso iter dettato dalla legge per l'utilizzazione delle risorse del FRI e, grazie alla messa a punto delle **disposizioni di dettaglio e degli schemi di domanda con i relativi allegati**, contenuti nel decreto direttoriale del 26 luglio 2017, le imprese potranno proporre le istanze di agevolazione al Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvarrà del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA) per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla gestione della misura.

Con la procedura a sportello adottata dalla misura, le domande potranno essere trasmesse al Ministero **a partire dal 7 novembre 2017**, data che si è ritenuta congrua per consentire alle banche di aderire alla Convenzione e alle imprese di mettere a punto i propri programmi e di ottenere le valutazioni della banca finanziatrice da allegare alla domanda di agevolazione.

Ricordiamo che, per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale, con **decreto ministeriale 3 luglio 2015** è stato istituito un **regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti**, in tutto il territorio nazionale, **per il perseguimento delle finalità di utilità sociale e degli interessi generali**.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le seguenti tipologie di imprese:

- **imprese sociali** costituite in forma di società, di cui al decreto legislativo n. 155/2006 e successive modifiche,
- **cooperative sociali e relativi consorzi**, di cui alla legge n. 381/1991,
- **società cooperative aventi qualifica di ONLUS** ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997.

L'intervento prevede la concessione di aiuti ai sensi dei regolamenti europei "*de minimis*", da erogare sotto forma di **finanziamenti agevolati per programmi di investimento** delle predette imprese in qualunque settore, purché coerenti con le relative finalità istituzionali.

La copertura degli oneri per la concessione dei finanziamenti agevolati è posta a carico del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** istituito dalla legge n. 311/2004 presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP).

Il CIPE ha assegnato alla misura **200 milioni delle risorse** del FRI.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto direttoriale del 26 luglio 2017 clicca qui.](#)

6. Dal 21 luglio 2017 accesso con credenziali SPID a tutti i servizi INPS

Considerato il livello di maturità raggiunto dal sistema SPID e dell'efficacia in termini di sicurezza degli accessi, l'INPS, con il **messaggio n. 3035 del 21 luglio 2017**, ha comunicato che **a decorrere dal 21 luglio 2017 si potrà accedere con le credenziali SPID anche a tutti i servizi riservati alle altre categorie di utenti (intermediari, aziende, enti pubblici, ecc...)**.

L'accesso a tutti i servizi INPS è consentito mediante le seguenti modalità:

- PIN (*Personal Identification Number*) rilasciato dall'INPS,
- SPID (*Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale*), con credenziali almeno di Livello 2,
- CNS (*Carta Nazionale dei Servizi*).

Le credenziali SPID o CNS consentono l'accesso ai servizi con le stesse prerogative del PIN dispositivo.

Gli utenti già in possesso di un PIN possono accedere a tutti i servizi loro autorizzati anche con le credenziali SPID.

Per eventuali nuove abilitazioni, al momento della richiesta, l'utente può indicare che accederà ai servizi con una credenziale SPID o con la CNS e dunque non gli verrà attribuito un PIN.

Ricordiamo che, il **15 marzo 2016** è partito SPID, il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente ai cittadini di accedere con un'unica identità digitale a tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

L'identità SPID è rilasciata dai **Gestori di Identità Digitale** (Identity Provider), soggetti privati accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti.

Per ottenere un'identità SPID l'utente deve farne richiesta al gestore che preferisce. Il gestore, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l'identità digitale rilasciando le credenziali all'utente. Ogni gestore può scegliere tra diverse modalità di riconoscimento per verificare l'identità del cittadino.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo all'identità SPID clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare l'elenco dei gestori di identità digitale e conoscere le condizioni offerte da ciascun gestore clicca qui.](#)

7. RC AUTO E NATANTI - Adeguati i massimali di garanzia

A decorrere dall'11 giugno 2017, gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della RC auto e natanti, indicati al comma 1 dell'art. 128, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), **sono aggiornati ai seguenti valori**;

- **euro 6.070.000,00 per sinistro**, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minimo di copertura nel caso di danni alle persone, di cui alla lettera a);

- **euro 1.220.000,00 per sinistro**, indipendentemente dal numero delle vittime, per quanto riguarda l'importo minima di copertura nel caso di danni alle cose, di cui alla lettera b).

Lo ha stabilito il Ministero dello Sviluppo Economico con il **Decreto 9 giugno 2017**, recante "Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC auto e natanti", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2017.

Il decreto, previsto dal comma 4 dell'art. 128 del D.Lgs. n. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*), provvede all'adeguamento degli importi minimi previsti dallo stesso art. 128 ai nuovi valori determinati dalla Commissione europea, la quale, ex art. 9, paragrafo 2, direttiva 2009/103/CE, ha sottoposto a revisione gli importi minimi di copertura dell'assicurazione della RC risultante dalla circolazione di autoveicoli, **adeguandoli alla variazione dell'indice europeo dei prezzi al consumo** pubblicato da Eurostat per l'insieme degli Stati membri.

Secondo quanto stabilito dal comma 3, del citato art. 128 del D.Lgs. n. 209/2005, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, "Ogni cinque anni dall'11 giugno 2012", gli importi minimi previsti vanno "indicizzati automaticamente secondo la **variazione percentuale indicata dall'indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E)**, previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati".

I nuovi massimali minimi RCA vengono applicati sia ai contratti assicurativi in essere sia a quelli da stipularsi o rinnovarsi dopo la data di entrata in vigore dei nuovi valori minimi (dalle ore 24:00 del 11 giugno 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del Codice delle assicurazioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2009/103 clicca qui.](#)

8. STRANIERI - Totalmente digitale la procedura per il ricongiungimento familiare - Indicazioni dal Ministero dell'Interno

A decorrere **dal 17 agosto 2017**, la procedura di presentazione della domanda di **ricongiungimento familiare** da parte di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti diventerà **completamente digitale**.

A partire da tale data la documentazione relativa al reddito e all'alloggio, da allegare alla domanda da inviare allo Sportello Unico per l'Immigrazione, presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, dovrà essere scannerizzata e inoltrata **esclusivamente in modalità informatica**, a cura dell'interessato.

Lo stabilisce il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, del Ministero dell'Interno, con la **circolare 2805 del 31 luglio 2017**, con la quale vengono fornite le indicazioni operative relative alla nuova procedura di inoltro della "**domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare**", che entrerà

appunto in vigore il 17 agosto 2017, ai sensi del D.L. n. 13/2017, convertito dalla L. n. 46/2017, che ha modificato l'articolo 29 del decreto legislativo 286 del 1998.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento, presentata con le consuete modalità telematiche dal cittadino straniero regolarmente soggiornato in Italia, dovrà quindi essere corredata della documentazione relativa ai requisiti richiesti circa il reddito e l'alloggio secondo i requisiti richiesti dal comma 3 dall'articolo 29:

a) un **alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari**, nonché di **idoneità abitativa**, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) un **reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli e di figli di età inferiore a 14 anni è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Per la determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

L'innovazione consentirà allo Sportello Unico di **verificare i requisiti relativi all'alloggio e al reddito e procedere al rilascio del nulla osta entro 90 giorni** (nuovo limite temporale imposto dalla norma, che sostituisce il precedente limite di 180 giorni) dalla presentazione della domanda.

La comunicazione dell'avvenuto nulla osta al ricongiungimento verrà fatta al richiedente nel momento della successiva convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna degli originali dei documenti, riducendo ad una le convocazioni allo Sportello Unico, e il lavoro del personale addetto.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 2805/2017 clicca qui.](#)

9. SABATINI TER - Dal Ministero chiarimenti sulle spese di interconnessione e di integrazione

Con la **circolare n. 95925 del 31 luglio 2017**, il Ministero dello Sviluppo Economico apporta integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (successivamente modificata dalla circolare direttoriale 9 marzo 2017, n. 22504) recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "**interconnessione**" ed "**integrazione**", nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione "*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*" dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.

Nella circolare si ricorda che, per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione "*Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti*" dell'allegato 6/A devono essere **obbligatoriamente dotate**, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:

a) **interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica** con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

b) **integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica** o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti a) e b) sono specificate dalla **circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017**, paragrafo 11.1.1 "Caratteristiche obbligatorie", rispettivamente ai punti 2 e 3.

Considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all'acquisto delle macchine, con la presente circolare si specifica che **la citata implementazione può avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l'ultimazione dell'investimento** di cui al punto 13.2 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, purché entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo.

Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sostenute in data successiva al citato termine dei dodici mesi, **non sono in ogni caso ammesse al contributo**.

Il comunicato relativo alla circolare n. 95925/2017 è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 95925/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 14036/2017 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 22504/2017 e del suo allegato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017 clicca qui.](#)

10. NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Ampliate le modalità di accesso - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Modalità più ampie per accedere alle agevolazioni per la creazione di micro e piccole imprese competitive - cd. "**Nuove imprese a tasso zero**" - sono state messe a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la **circolare del 25 luglio 2017, Prot. 0090954**, che modifica ed integra le attuali disposizioni applicative dettate dalla circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, come rettificata dalle circolari 28 ottobre 2015, n. 81080 e 23 dicembre 2015, n. 100585.

Le novità riguardano in primo luogo la possibilità di presentare **garanzie reali** anche su beni immobili non facenti parte del programma di investimento per il quale si richiede l'agevolazione. Ciò vale per i programmi che prevedono **l'acquisto, oppure la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili**.

Le suddette garanzie possono essere rilasciate anche da terzi soggetti oltre che, naturalmente, dal beneficiario dell'agevolazione, fino alla concorrenza dell'importo del finanziamento previsto.

Laddove il valore dell'ipoteca – si evince dalla circolare – non dovesse consentire la copertura dell'intero valore del finanziamento concesso, questo dovrà essere assistito da **fidejussione rilasciata a favore del Soggetto gestore**, fino alla concorrenza della quota parte di finanziamento non assistita da privilegio speciale o da ipoteca.

La circolare introduce poi una novità che riguarda i **soggetti legittimati a rilasciare le garanzie fidejussorie** previste sia nel caso di richiesta di anticipazione sulla prima erogazione dell'agevolazione che nell'ipotesi della garanzia a rimborso del finanziamento.

La fidejussione potrà essere rilasciata oltre che dalle **banche** e dalle **compagnie di assicurazione** anche dagli **intermediari finanziari** iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Particolarmente interessante è infine la previsione che tutte queste novità si applicano - oltre che alle domande che ancora devono essere presentate e a quelle già presentate in corso di valutazione - anche a quelle già ammesse alle agevolazioni per le quali, alla data di pubblicazione di questa nuova circolare, Invitalia non ha provveduto ad effettuare alcuna erogazione a qualsiasi titolo.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 90964/2017 clicca qui.](#)

11. AUTOTRASPORTO - Fissate le modalità operative per l'erogazione delle risorse disponibili

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017, i seguenti due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

1) Decreto 20' giugno 2017, recante "*Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2017*";

2) Decreto 17 luglio 2017, recante "*Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017*".

Il **primo decreto** recate le modalità di **erogazione delle risorse per investimenti** a favore delle imprese di autotrasporto **per l'annualità 2017** e stabilisce, in particolare, un limite di spesa pari a **euro 35.950.177** per le erogazioni di risorse finanziarie relative all'anno 2017 e la ripartizione fra le varie tipologie d'investimento.

Il decreto, che **entra in vigore il 2 agosto 2017**, stabilisce inoltre, che gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati dalla data di entrata in vigore del decreto ed **ultimati entro il 15 aprile 2018** (art. 2, comma 1).

Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I (Società cooperative), o del Libro V, Titolo X, Capo II, sezioni II e II-bis (ConSORZI con attività esterna e società consortili) del Codice civile, **iscritte al Registro elettronico nazionale (REN)** istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate **iscritte all'Albo nazionale delle imprese che esercitano l'attività di autotrasporto** (art. 4, comma 1).

Il **secondo decreto**, che **entra in vigore il 2 agosto 2017**, reca le disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del 20 giugno 2017, definendo in particolare la **gestione dell'attività istruttoria**, la modalità di presentazione delle domande di ammissione ai benefici, nonché le modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici dei beni acquisiti.

Ai fini dell'ammissione agli incentivi, possono proporre domanda **esclusivamente in via telematica**, utilizzando il portale dell'automobilista le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I (Società cooperative), o del Libro V, Titolo X, Capo II, sezioni II e II-bis (ConSORZI con attività esterna e società consortili) del Codice civile, ed **iscritte al registro elettronico nazionale (REN)** istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, seguendo le indicazioni riportate all'art. 2 del decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 20 giugno 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 17 luglio 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento \(CE\) 1071/2009 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il Registro Elettronico Nazionale clicca qui.](#)

12. Redazione del bilancio in forma abbreviata - La nozione di dipendenti occupati - Il parere di Assonime

L'art. 2435-bis c.c. definisce i presupposti per individuare le società che possono ricorrere al bilancio in forma abbreviata. Uno di questi presupposti riguarda il **numero dei dipendenti occupati nella società durante l'esercizio sociale** e si pone la questione se tale nozione comprenda anche i rapporti di lavoro etero-organizzati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (decreto di attuazione del c.d. *Jobs Act*).

Il numero dei dipendenti nel contesto dell'art. 2435-bis è uno dei parametri finalizzati a individuare la dimensione dell'impresa. La nozione di dipendenti occupati - secondo Assonime - dovrebbe quindi comprendere **tutti quei rapporti di collaborazione** che, essendo caratterizzati da prestazioni soggette all'esercizio di un'attività organizzativa della parte datoriale, **risultano idonee a determinare la reale portata dimensionale dell'impresa**.

In tale ambito sembra ragionevole comprendere anche quei **lavoratori etero-organizzati dall'imprenditore** che risultano destinatari della medesima disciplina materiale applicabile ai lavoratori subordinati. Proprio perché soggetti al potere organizzativo del datore di lavoro in una forma che li rende assimilabili ai lavoratori subordinati, infatti, essi costituiscono una componente della dimensione organizzativa dell'impresa.

Entrambe le figure, per le caratteristiche materiali della relazione con la società, **sono suscettibili di indicarne la cifra dimensionale**.

LINK:

[Per accedere al sito Assonime clicca qui.](#)

13. “Verso un modello di economia circolare per l'Italia” - Al via la consultazione sul documento

E' stata avviata, dal 12 luglio 2017, la consultazione on line sul documento "**Verso un modello di economia circolare per l'Italia**" che - spiegano i ministri dell'ambiente Gian Luca Galletti e dello sviluppo economico Carlo Calenda - "*ha l'obiettivo di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare nonché di definire il posizionamento strategico del nostro paese sul tema, in continuità con gli impegni adottati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell'Unione Europea*".

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire un **inquadramento generale dell'economia circolare** nonché di definire il **posizionamento strategico del nostro paese sul tema**, in continuità con gli impegni adottati nell'ambito dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell'Unione Europea.

Tale documento costituisce un tassello importante per l'attuazione della più ampia **Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile**, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi dell'uso efficiente delle risorse e di modelli di produzione più circolari e sostenibili anche grazie ad abitudini di consumo più attente e consapevoli.

In questo quadro la grande sfida che l'Italia, assieme ai Paesi maggiormente industrializzati, si troverà ad affrontare nel prossimo decennio è rispondere in modo adeguato ed efficace alle complesse dinamiche ambientali e sociali, mantenendo allo stesso tempo la competitività del sistema produttivo.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione e scaricare il documento completo saperne di più clicca qui.](#)

14. CAMMINI E PERCORSI - Online il primo bando nazionale del progetto - In gara i primi 43 immobili pubblici che verranno assegnati in concessione gratuita agli under 40

Parte la prima gara del progetto “**Valore Paese-Cammini e Percorsi**” per assegnare **43 immobili pubblici in concessione gratuita per 9 anni** a imprese, cooperative e associazioni costituite in prevalenza da under 40, come previsto dal D.L. n. 83 del 31 maggio 2014 (c.d. “Decreto Turismo e Cultura”), convertito dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2014.

Il progetto *Cammini e Percorsi*, sostenuto dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha infatti l'obiettivo di **promuovere il turismo lento attraverso il recupero di immobili pubblici** sui percorsi ciclopedonali e sui tracciati storico-religiosi da trasformare in contenitori di attività e servizi per i viaggiatori.

E' la prima volta che l'Agenzia del Demanio utilizza lo strumento della concessione gratuita per sostenere l'imprenditoria giovanile e il terzo settore allo scopo di incentivare iniziative a carattere innovativo, sociale, culturale, creativo e sportivo.

A decorrere **dal 24 luglio 2017, fino al prossimo 11 dicembre**, è possibile scaricare il **bando unico nazionale** nella sezione *Gare e Aste/Immobiliare*, la “Guida al bando” e tutta la documentazione riguardante i 30 immobili di proprietà dello Stato in gara.

Si tratta di case cantoniere, torri, ex caselli ferroviari e vari fabbricati distribuiti su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, e nei prossimi giorni, anche gli altri enti locali coinvolti pubblicheranno sui rispettivi siti istituzionali i **bandi dei 13 beni di loro** proprietà inseriti nell'iniziativa.

Il bando di gara è stato definito grazie anche ai risultati della **consultazione pubblica** che si è conclusa il 26 giugno e ha registrato un interesse straordinario, con la partecipazione di quasi 25 mila persone tra italiani e stranieri.

Per partecipare alla gara è necessario presentare una proposta che non prevede l'offerta di un canone: la valutazione si baserà unicamente sugli elementi qualitativi del progetto presentato che dovrà essere coerente con la filosofia e le finalità del progetto Cammini e Percorsi.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del bando unico nazionale clicca qui.](#)



15. Al via il Cassetto digitale dell'imprenditore - Disponibili tutte le informazioni e i documenti della propria azienda

Avere sotto controllo le informazioni sulla propria impresa in qualunque momento accedendo da smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce. E' questo lo scenario che si apre ai 10 milioni di cittadini-imprenditori italiani attraverso il servizio **impresa.italia.it**, una piattaforma online - realizzata da InfoCamere per conto delle Camere di commercio - con cui ogni imprenditore potrà **accedere senza oneri alle informazioni e ai documenti ufficiali della propria impresa**.

Impresa.italia.it, è la nuova piattaforma, punto di contatto tra imprenditore e Pubblica Amministrazione che si incardina nei 3 aspetti essenziali del futuro ecosistema del Paese: **identità digitale, anagrafe nazionale di impresa, implementazione di servizio secondo linee guida governative.**

Il nuovo servizio è il punto di **accesso in mobilità ad informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale, della propria impresa**: da visure, atti e bilanci dal Registro delle Imprese sino al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso gli Sportelli Unici delle Attività Produttive (SUAP).

Attraverso il servizio il legale rappresentante di impresa potrà accedere ad informazioni anagrafiche ufficiali della propria impresa tramite l'accesso a dati e documenti presenti in pubblici registri.

Dal Registro delle imprese è possibile **consultare le visure aggiornate, gli atti principali e i bilanci delle ultime annualità di esercizio** oltre al monitoraggio dello stato delle pratiche presentate e visualizzare le relative ricevute di protocollo.

L'imprenditore può **accedere al proprio fascicolo informatico di impresa**, accedendo ad informazioni depositate o rilasciate all'impresa quali autocertificazioni, dichiarazioni, permessi, certificati, etc.

L'utente ha inoltre la possibilità di **monitorare le ultime pratiche presentate dalla propria impresa** in uno dei circa 3500 Sportelli Unici delle Attività Produttive gestiti tramite le Camere di Commercio e distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il servizio consente di **accedere a servizi di carattere tributario**, ovvero la consultazioni dello **stato del pagamento del Diritto Annuale** alla propria Camera di Commercio ed alla simulazione del calcolo dell'importo dovuto per l'annualità in corso.

Il servizio consente di ricercare informazioni relative a **Startup e PMI innovative** per conoscere e valutare opportunità di contatto con realtà produttive appartenenti a questo nuovo contesto imprenditoriale.

Al servizio si accede tramite **autenticazione SPID** di livello 2 o tramite **dispositivo CNS o equivalente**.

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

16. FIERE NAZIONALI E INTERNAZIONALI - Pubblicato il calendario 2018

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 27 luglio scorso, ha preso atto del **calendario fieristico relativo al 2018**.

Si tratta di un programma di più di 200 manifestazioni fieristiche nazionali e più di 200 internazionali che si tengono in Italia.

Il "programma annuale" è un file excel (suscettibile di possibili aggiornamenti) che riporta l'elenco delle manifestazioni suddiviso in un due fogli: uno relativo agli eventi a valenza nazionale e l'altro dedicato alle fiere internazionali.

I diversi eventi sono identificabili anche per settori merceologici, attraverso 28 codici numerici, che vanno dall'agricoltura, silvicoltura e zootecnia agli articoli funerari e cimiteriali.

LINK:

[Per scaricare il testo del calendario clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 24 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2017)**

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 13 luglio 2017: Modifica della disciplina di attuazione in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA. (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 9 giugno 2017: Adeguamento dei massimali di garanzia RC auto e natanti. Aggiornamento dei valori di cui al comma 1, art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, quali massimali di garanzia RC auto e natanti. (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 31 maggio 2017, n. 115: Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) ISTAT . Comunicato: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 2017, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

5) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 20' giugno 2017: Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 17 luglio 2017: Disposizioni operative di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2017. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Autorità Nazionale Anticorruzione - Provvedimento 28 giugno 2017: Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 5 luglio 2017: Fissazione per l'anno 2017 del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 – Supplemento Ordinario n. 43).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 9 maggio 2017: Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

11) Decreto Legislativo 20 luglio 2017, n. 118: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare. (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Legge 31 luglio 2017, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 73/2017, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 24 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2017)

1) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198/1 del 28 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2017/1370 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, che istituisce un modello uniforme per i visti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 198/24 del 28 luglio 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

Lo staff di TuttoCamere.it
ti augura
serene vacanze!!